



ACCORDO PER LE PROCEDURE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 con il quale è stata istituita l'agenzia denominata Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO l'articolo 6 del D.Lgs. 149/2015 in base al quale è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come individuato dalla lettera b) del medesimo articolo 6;

VISTO l'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in base al quale è previsto un periodo, non superiore a 24 mesi dalla data di avvio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, durante il quale le attività connesse al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche avvalendosi del personale ispettivo che, transitato nel ruolo dell'INL, continua a prestare servizio presso le sedi centrali dello stesso Ministero fino al termine del periodo di "avvalimento";

VISTO l'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2016 che individua il 1° gennaio 2017 quale data di inizio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

RILEVATO che il 31 dicembre 2018 è terminato il periodo di "avvalimento" delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disposto dall'articolo 24 del d.P.C.M. 23 febbraio 2016 sopra menzionato;

CONSIDERATO che il 1° gennaio 2019 il personale trasferito giuridicamente all'Ispettorato in data 1° gennaio 2017, in avvalimento fino al 31 dicembre 2018 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha preso servizio presso gli Uffici della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO l'articolo 36 dell'ipotesi di accordo integrativo sottoscritto in data 9 maggio 2019 che prevede, a carico del Fondo risorse decentrate 2019, di destinare la somma di euro 5 milioni per le progressioni economiche orizzontali, da attivare nell'anno 2019, per il personale dipendente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO l'articolo 7, comma 6, lettera b) del CCNL Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018 in base al quale i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche sono oggetto di contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 18 del CCNL del 14 settembre 2007, il CCNL 12 giugno 2003 e l'articolo 23 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;

LE PARTI CONCORDANO

Articolo 1

Oggetto

1. L'INL si impegna a bandire procedure selettive interne, relative agli sviluppi economici all'interno di ciascuna area funzionale, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie definitive, per il numero di posti indicato nelle allegare tabelle, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18 del CCNL 14 settembre 2007 e dell'articolo 23 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i..

Articolo 2

Soggetti destinatari e requisiti di ammissione

1. Salvo i dipendenti di cui al successivo articolo 3, possono partecipare alla procedura per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza tutti i dipendenti in servizio alla data di scadenza della domanda prevista nei bandi delle procedure, con contratto a tempo indeterminato, appartenenti al ruolo dell'INL, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, e che alla data del 1° gennaio 2019 abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella fascia economica di appartenenza.

Articolo 3

Cause di esclusione

1. Non possono partecipare alle progressioni economiche i dipendenti che abbiano avuto, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando relativo alle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 13, comma 2, del CCNL 12 giugno 2003, ora disciplinati dall'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) del CCNL 12 febbraio 2018, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Articolo 4

Criteria selettivi per le progressioni economiche

1. I passaggi alla fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza avvengono sulla base delle graduatorie redatte per ciascuna posizione economica al termine delle procedure selettive indette, con la decorrenza di cui all'articolo 1, per il personale selezionato sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18 del CCNL 14/09/2007 posseduti alla data di pubblicazione del bando.
2. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 6, punto 3, si specifica che il criterio dei percorsi formativi non sarà utilizzato. L'Ispettorato, in effetti, non ha potuto ancora garantire a tutto il personale interessato alla selezione i percorsi formativi. Infatti, l'INL nonostante gli sforzi profusi nell'aumentare le proposte formative, in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla data della sua operatività, fissata nel 1° gennaio 2017, e del considerevole numero di dipendenti in servizio non ha potuto ancora assicurare a tutti i dipendenti la copertura formativa, ereditando, a livello di formazione del personale dipendente, una situazione gestita da altra amministrazione.
3. Ciò premesso, i criteri selettivi applicati alle procedure per le progressioni economiche sono i seguenti:
 - a) Esperienza professionale maturata;
 - b) Titoli di studio, culturali e pubblicazioni tutti coerenti con l'attività del profilo;
 - c) Competenze professionali maturate (Valutazione delle prestazioni lavorative).
4. Si precisa che, rispetto ai criteri di cui alle lettere a) e c) del presente articolo, ai fini delle procedure per le progressioni economiche, sono utilmente valutati l'anzianità di servizio maturata nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le valutazioni delle prestazioni lavorative conseguite presso lo stesso Ministero, anche in considerazione dell'identità del Sistema di valutazione in uso dalle due amministrazioni.
5. I criteri generali sono combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro.

Articolo 5

Esperienza professionale maturata

1. Il punteggio massimo conseguibile per l'esperienza professionale maturata è di complessivi 30 punti ed è valutata tenendo conto di:
 - a) anzianità di servizio nella fascia economica di appartenenza (max 22 punti) :
 - 1 punto per ogni anno o frazione pari o superiore a sei mesi di servizio prestato per i primi cinque anni
 - 2,50 punti per ciascun anno o frazione pari o superiore a sei mesi di servizio prestato negli anni successivi;
 - b) anzianità di servizio nell'Amministrazione in fasce e/o aree inferiori (max 6 punti):
 - 0,30 per ogni anno o frazione pari o superiore a sei mesi di servizio
 - c) Anzianità di ruolo in altra pubblica amministrazione (max 2 punti):
 - 0,20 per ogni anno o frazione pari o superiore a sei mesi di servizi

Articolo 6

Titoli di studio, culturali e pubblicazioni

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio, culturali e le pubblicazioni è di complessivi 30 punti.

2. Danno luogo a punteggio i titoli di studio, culturali e professionali aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dal competente Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

3. I titoli di studio valutabili (max 27 punti):

- **con riferimento ai profili dell'area III:**

i diplomi di laurea (vecchio ordinamento/specialistica/magistrale) coerenti con l'attività del profilo cui si riferisce la procedura di selezione (titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno – vigente sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL normativo 2006 - 2009, economico 2006 - 2007, del 14 settembre 2007, del comparto Ministeri, le cui disposizioni sono specificamente confermate dall'art. 96, comma 2, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018). Altri titoli valutabili per l'area III sono diploma quinquennale e quadriennale di scuola secondaria di secondo grado e diploma triennale rilasciato da istituto professionale.

- **con riferimento ai profili dell'area II:**

il diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale e quadriennale), il diploma triennale rilasciato da istituto professionale, diploma di scuola secondaria di primo grado.

- **con riferimento ai profili dell'area I:**

il diploma di scuola secondaria di I grado, i diplomi di qualifica di istruzione professionale triennale, rilasciati da istituti professionali di Stato o rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni

I punteggi attribuiti a ciascun titolo di studio non sono cumulabili tra loro (si valuta solo il titolo di studio più elevato conseguito).

4. I titoli culturali e le pubblicazioni valutabili (max 3 punti):

con riferimento ai profili dell'area III:

- i titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III (ulteriore rispetto al titolo indicato nel "Titoli di studio"), Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata nei titoli di studio), post lauream (dottorati di ricerca, master) tutti coerenti con l'attività del profilo, per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III (secondo il vigente sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL normativo 2006 - 2009, economico 2006 - 2007, del 14 settembre 2007, del comparto

Ministeri, le cui disposizioni sono specificamente confermate dall'art. 96, comma 2, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018).

- le pubblicazioni di monografie, fino ad un massimo di 0,90 punti, riferibili ai due anni antecedenti la procedura di progressione economica, (0,30 punti per ogni monografia) relative ad argomenti connessi con l'attività del profilo e la cui redazione o parte di essa sia univocamente riconducibile al partecipante alla selezione.

con riferimento ai profili dell'area II:

- i titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III, il diploma di laurea triennale, i titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, master) per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III, secondo il vigente sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL normativo 2006 - 2009, economico 2006 - 2007, del 14 settembre 2007, del comparto Ministeri, le cui disposizioni sono specificamente confermate dall'art. 96, comma 2, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018.

- le pubblicazioni di monografie, fino ad un massimo di 0,90 punti, riferibili ai due anni antecedenti la procedura di progressione economica, (0,30 punti per ogni monografia) relative ad argomenti connessi con l'attività del profilo e la cui redazione o parte di essa sia univocamente riconducibile al partecipante alla selezione.

con riferimento al profilo dell'area I:

- il diploma di scuola secondaria secondo grado (quinquennale e quadriennale), il diploma triennale rilasciato da istituto professionale, i titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III diploma di laurea triennale, i titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, master) per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III, secondo il vigente sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL normativo 2006 - 2009, economico 2006 - 2007, del 14 settembre 2007, del comparto Ministeri, le cui disposizioni sono specificamente confermate dall'art. 96, comma 2, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018.

- le pubblicazioni di monografie, fino ad un massimo di 0,90 punti, riferibili ai due anni antecedenti la procedura di progressione economica, (0,30 punti per ogni monografia) relative ad argomenti connessi con l'attività del profilo e la cui redazione o parte di essa sia univocamente riconducibile al partecipante alla selezione.

Articolo 7

Valutazione titoli di studio, culturali e pubblicazioni

1. Per l'area III i titoli di studio, culturali e le pubblicazioni sono valutati come segue:

a) Titolo di studio coerente con l'attività del profilo oggetto della procedura (max 27 punti):

- Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale: 27 punti
- Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado: 24 punti

Direzione centrale risorse umane,
bilancio e affari generali

Piazza della Repubblica 59
00185 Roma
Tel. 06/46837273

e-mail: dcrisorse@ispettorato.gov.it
PEC: dcrisorse@PEC.ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

- Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 21 punti
- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 18 punti

b) Titoli accademici, titoli culturali e pubblicazioni coerenti con l'attività del profilo oggetto della procedura (max 3 punti):

- Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale [ulteriore rispetto al titolo indicato nella lettera a)]: 1 punto
- Diploma di laurea triennale (rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata nei titoli di studio): 0,70 punti
- Dottorato di ricerca: 1 punto
- Master di I/II livello: 0,50 punti
- Pubblicazioni (max 0,90 punto):
 - per monografia: 0,30 punti

2. Per l'area II i titoli di studio, culturali e le pubblicazioni sono valutati come segue:

a) Titolo di studio coerente con l'attività del profilo oggetto della procedura (max 27 punti):

- Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado: 27 punti
- Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 24 punti
- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 21 punti
- Diploma di scuola secondaria di I grado: 18 punti

b) Titoli accademici, titoli culturali per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III, e pubblicazioni coerenti con l'attività del profilo (max 3 punti):

- Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale: 1 punto
- Diploma di laurea triennale: 0,70 punto
- Dottorato di ricerca: 1 punto
- Master di I/II livello: 0,50 punti
- Pubblicazioni (max 0,90 punti):
 - per monografia: 0,30 punti

3. Per l'area I i titoli di studio, culturali e le pubblicazioni sono valutati come segue:

a) Titolo di studio (max 27 punti):

- diploma di scuola secondaria di I grado 27 punti
- diplomi triennale rilasciato da istituto professionale 24 punti
- Diploma quadriennale di scuola secondaria di II grado 21 punti
- Diploma quinquennale di scuola secondaria di II grado 18 punti

b) Titoli accademici, titoli culturali, professionali per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III, e pubblicazioni coerenti con l'attività del profilo (max 3 punti):

- Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale 1 punto
- Diploma di laurea triennale: 0,70 punti punto

- Dottorato di ricerca: 1 punto
- Master di I/II livello: 0,50 punti
- Pubblicazioni (max 0,90 punti):
 - per monografia: 0,30 punti

Articolo 8

Competenze professionali maturate

1. Il punteggio complessivo di 30 punti tiene in considerazione l'esperienza professionale acquisita dal candidato alla procedura in relazione ai risultati conseguiti dal dipendente nel biennio 2016-2017 nella valutazione della performance individuale. In considerazione del fatto che, negli anni di riferimento, gli Uffici del Territorio e quelli Centrali hanno espresso la valutazione in modalità di espressione differente, i primi in centesimi e i secondi in 8 fasce, sono individuate tre classi di valutazione nelle quali sono ricondotti gli esiti delle valutazioni individuali degli Uffici del territorio e Centrali.

2. Le fasce di cui al comma 1 sono le seguenti:

- Obiettivo di performance conseguito tra il 70% e il 100% (Territorio) e tra la 6^a e l'8^a fascia (A.C.): 30 punti
- Obiettivo di performance conseguito tra l'69 % e il 40% (Territorio) e Tra la 5^a e la 3^a fascia (A.C.): 25 punti
- Obiettivo di performance conseguito tra il 39% e lo 0% (Territorio) e Tra la 2^a e 1^a fascia (A.C.): 20 punti.

Articolo 9

Procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree

1. Sono bandite procedure selettive, all'interno di ciascuna area, per le seguenti fasce economiche e profili professionali:

Articolo 10

Criteri di priorità nelle graduatorie

1. Qualora nella graduatoria si determini una parità di punteggio, l'attribuzione della fascia economica è riconosciuta in base ai sotto indicati criteri, applicati secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) maggiore anzianità di servizio nella fascia economica di appartenenza;
- 2) maggiore anzianità di servizio nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Ispettorato nazionale del lavoro;
- 3) maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 11

Oneri finanziari

L'onere delle procedure pari a complessivi € xxxxxxxx grava sulle risorse del Fondo risorse decentrate dell'anno di approvazione delle corrispondenti graduatorie definitive e su quelle degli anni successivi.